



# COMUNE DI CHEREMULE

Prov. di Sassari  
Ufficio Servizi Sociali

---

Allegato alla determinazione n. 33 del 05.05.2020

## BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
**ANNUALITÀ 2020 (MENSILITÀ GENNAIO-APRILE 2020)**  
(ex art. 11 della Legge n. 431/98 e ss. mm. e ii)

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

### RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **per le mensilità da gennaio ad aprile 2020**, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 e ss. mm. e ii.

#### Art. 1

##### Destinatari

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Cheremule e occupate a titolo di abitazione principale.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

.La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

## **Art. 2** **Contributi concedibili**

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili)

Il contributo sarà concesso secondo il suddetto calcolo annuale su base reddituale e rapportato alle mensilità concedibili (gennaio/aprile 2020)

- Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);

- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile = € 2.320).

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per esempio, nel caso di un contratto d'affitto che per l'anno 2020 comprende i mesi da gennaio a novembre (undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità. Il contributo annuo (Ca) sarà calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale A o B. Il contributo mensile (Cm) si otterrà dividendo il contributo annuo per undici.

Se invece il contratto d'affitto per l'anno 2020 interessa i mesi da febbraio a dicembre (sempre undici), il contributo annuo (Ca) e quello mensile (Cm) risulteranno uguali all'esempio precedente, ma il contributo concedibile (Cc) sarà pari al prodotto del contributo mensile per tre ovvero i mesi di febbraio, marzo e aprile.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

I richiedenti devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione e non essere assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Sono escluse le domande non rispondenti alla reale situazione anagrafica e/o contenenti false dichiarazioni relative ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare.

### **Art. 3**

#### **Durata e determinazione ammontare del contributo**

a) Il contributo da gennaio ad aprile è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

b) L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il “**canone annuo massimo ammissibile**”, al netto degli oneri accessori, e il “**canone sopportabile**” in relazione alla situazione economica del beneficiario. L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in **fascia A)** e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in **fascia B)**.

c) Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

#### **Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo**

Esempio 1: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo = € 3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

contributo annuo = € 2.200,00

Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle quattro mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a

Il contributo mensile =  $2.200 / 12 = € 183,33$

Il contributo concedibile =  $183,33 \times 4 = € 733,33$

Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità gennaio – febbraio, il contributo sarà pari a :

Il contributo mensile =  $2.200 / 12 = € 183,33$

Il contributo concedibile =  $183,33 \times 2 = € 366,67$

Se il contratto ha durata da gennaio a novembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a :

Il contributo mensile =  $2.200 / 11 = € 200$  Il  
contributo concedibile =  $200 \times 4 = € 800$

Se il contratto ha durata da febbraio a dicembre 2020, e il richiedente presenta le ricevute relative alle mensilità febbraio – aprile, il contributo sarà pari a :

Il contributo mensile =  $2.200 / 11 = € 200$  Il  
contributo concedibile =  $200 \times 3 = € 600$

Esempio 2: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;  
canone annuo = € 5.000,00;  
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.  
calcolo contributo = € 5.000,00 - € 1.400,00 = € 3.600,00 > € 3.098,74  
contributo annuo € 3.098,74

Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive (massimo quattro) si rimanda all'esempio 1.

Esempio 3: Calcolo del contributo concedibile (Fascia A) con incremento del 25%:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;  
canone annuo effettivo = € 4.000,00;  
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

calcolo del contributo = € 4.000,00 - € 1.400,00 = € 2.600,00 < € 3.098,74  
Contributo annuo senza incremento = € 2.600,00  
Contributo annuo con incremento =  $2.600 + 0.25 \times 2.600 = 3.250$

Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive si rimanda all'esempio 1.

Esempio 4: Calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A) con incremento del 25%:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;  
canone annuo effettivo = € 5.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

calcolo del contributo = € 5.000,00 - € 1.400,00 = € 3.600,00 > € 3.098,74  
Contributo annuo senza incremento = € 3.098,74  
Contributo annuo con incremento = € 3.098,74 +  $0.25 \times € 3.098,74 = 3.873,42$

Per il calcolo del contributo concedibile per le mensilità effettive si rimanda all'esempio 1.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune di Cheremule opererà il pagamento del contributo non appena la R.A.S. provvederà alla erogazione del fondo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, anche in copia autentica, del canone di locazione per le mensilità gennaio/aprile **2020**. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi **entro 20 giorni dal decesso** ne facciano specifica richiesta, presentando idonea certificazione e/o dichiarazione che attesti il loro titolo giuridico.

#### **Art. 6**

##### **Presentazione delle domande e disponibilità della modulistica**

L'istanza di richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dal Comune e disponibile presso l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cheremule e online sul sito istituzionale del comune di Cheremule ([www.comune.cheremule.ss.it](http://www.comune.cheremule.ss.it)).

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento d'identità, devono essere complete della seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
  - Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 " Cedolare secca;
  - Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, per l'anno 2020, rivista ai sensi del DPCM n.159/2013) del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
  - Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2020 sino al mese di aprile 2020) firmate per quietanza dal locatore
  - Copia documento di identità in corso di validità
  - Copia della carta di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari), indicata nel modulo di domanda.
- Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna dovesse modificare le norme del presente bando, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Pertanto il richiedente già dalla presentazione della domanda accetta l'eventuale esclusione per modifica dei requisiti esposti nel presente bando.

#### **Art. 8**

##### **Termini di presentazione delle domande**

1. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cheremule entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **25.05.2020**

**Le istanze presentate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.**

#### **Art. 9**

##### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici conseguiti. In particolare, l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli Uffici competenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D. Lgs. n. 109/98).

#### **Art. 10**

##### **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla legge n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla determinazione della direzione generale dei lavori pubblici n.593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020 e uniti allegati, della Regione Autonoma della Sardegna.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  
Dr.ssa Fabia Antonella Manca